



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO**

SEZIONE **14**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CITRO	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RENNA	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NICOLARDI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1466/2018
depositato il 12/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013A03745/2017 IRPEF-ADD.REG.
2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013A03745/2017 IRPEF-ADD.COM.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013A03745/2017 IRPEF-RED.CAP. 2C
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
VIA UGO BASSI 4/A

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1466/2018

UDIENZA DEL

22/10/2018 ore 15:00

N°

2001/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10.5.19

Il Segretario

R.G.R. /2018

Svolgimento del processo

Con l'avviso di accertamento di cui è copia in atti è stato accertato per il 2008 a carico del sig. (all'epoca domiciliato in ()

ed ora, a quanto dichiara, residente in () un reddito complessivo di euro 78.581,00 contro il dichiarato di euro 53.146,00, con conseguente irpef a suo carico di euro 9.742,00, oltre addizionali regionale e comunale, e gli è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.598,80 in relazione alla costituzione da parte sua di una polizza denominata "Life Portfolio International" presso l'istituto bancario Credit Suisse in Svizzera.

L'interessato, dopo una iniziale negazione, riscontrava il questionario inviatogli dall'Ufficio fornendo copia della dichiarazioni integrative di tutti gli anni dal 2005 al 2010 e relative distinte patrimoniali presso la suddetta banca, ivi comprese le quietanze relative alle violazioni in tema di monitoraggio fiscale (ossia alla mancata compilazione del quadro RW della sua dichiarazione annuale dei redditi), ma non anche gli aspetti reddituali comprensivi degli estratti di conto corrente.

Pertanto, a norma dell'art. 6 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (tassazione presuntiva) e dell'art 12 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 (sanzioni raddoppiate), sono stati accertati a carico del ricorrente redditi diversi per euro 25.434,85 con conseguente maggiore irpef di euro 9.742,00 oltre addizionali, interessi e sanzioni.

Avverso il relativo accertamento l'interessato ha interposto reclamo/ricorso con l'assistenza del dott. Stefano Noro deducendo :a) impossibilità per contrasto con l'art. 3 dello Statuto del contribuente di applicare retroattivamente il menzionato art. 12 sulla presunzione che si trattava di redditi sottratti alla tassazione in Italia ; b) inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto dallo stesso art.12 avendo il ricorrente, prima della notifica dell'accertamento, presentata dichiarazione integrativa dei suoi redditi, in tal modo sanando l'omissione pregressa; c) errato calcolo delle imposte derivanti dalla fruttuosità, risultando dalla situazione patrimoniale del ricorrente che si trattava di obbligazioni aventi durata oltre 18 mesi, di azioni e di fondi comuni; d) errato calcolo delle sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del D. Lgs. 472/97.

Sulla base di tali presupposti il ricorrente ha chiesto di annullare l'atto impugnato, ricalcolare i maggiori redditi e interessi accertati, nonché le sanzioni irrogate, e condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate, dir. prov. Il di Milano eccependo: a) la concreta impossibilità di effettuare un calcolo analitico dei redditi derivanti dalla gestione finanziaria all'estero per la mancata disponibilità degli estratti di c/c ; b) l'avvenuta corretta applicazione della presunzione di fruttuosità dei redditi ivi maturati in misura uguale al tasso ufficiale di sconto ; c) la natura procedurale e non sostanziale della suddetta presunzione e quindi la sua applicabilità al momento del controllo, ancorché successivo ai fatti di evasione; d) la natura non liberatoria ma confermativa del ravvedimento intervenuto un anno dopo la richiesta di fornire chiarimenti ; e) il carattere peggiorativo, in dettaglio illustrato, di una eventuale applicazione alla fattispecie del cumulo giuridico anziché del cumulo materiale.

Per tali motivi dopo aver evidenziato che analogo ricorso proposto dal ricorrente è già stato respinto con riferimento all'annualità 2007 ed è ora pendente in secondo grado, la resistente ha chiesto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15 comma 2 septies del D. Lgs. 546/92.

Motivi della decisione

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza (ved. Cass. ord. 2 febbraio 2018 n.2662) che ha ribaltato il suo precedente avviso, l'art. 12 secondo comma del D.L. n. 78/2009 che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento non ha natura procedimentale ma sostanziale, che tiene conto del principio di affidamento e di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto del contribuente.

Conseguentemente, in base ai principi generali, essa non può trovare applicazione retroattiva; in altre parole, essendo entrata in vigore , giusta l'art. 26, il giorno 1° luglio 2009, essa non può trovare applicazione per l'intera annualità del 2009, che viene in considerazione nel caso specifico.

Per tale assorbente motivo il ricorso va accolto ; le spese di giudizio, considerate le oscillazioni della giurisprudenza vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano 22 ottobre 2018

Il Relatore



il Presidente